

STATUTO

UN MONDO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIRO' MARINA KR VIA BADEN
POWELL SNC

Numero REA: KR - 182961

Codice fiscale: 03630980799

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 Denominazione	
	E' costituita la società cooperativa denominata:	
	"UN MONDO A COLORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ART. 2 Sede	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Cirò Marina all'indirizzo ri-	
	sultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in	
	Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice de-	
	cisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3 Durata	
	La durata della Cooperativa è fissata a tempo indeterminato.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4 Modello societario	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità li-	
	mitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente	
	in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5 La cooperativa è di tipo integrato A e B	
	- Tipologia "A":	
	In riferimento all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8 Novembre 1991 n.	

	381, la cooperativa sociale è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la co-	
	operativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-	
	verso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, ai	
	sensi dell'art 1, lettera a) della legge n° 381/91. La cooperativa ha inoltre	
	lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contri-	
	buire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professio-	
	nali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungi-	
	mento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, ol-	
	tre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. La	
	cooperativa può svolgere la propria attività con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di un trattamento tra i soci cooperatori.	
	- Tipologia "B":	
	In riferimento all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 Novembre 1991 n.	
	381, la cooperativa sociale senza finalità speculative e di lucro, intendendo	
	far partecipare i soci ai benefici della mutualità ed avvalendosi delle age-	
	volazioni economiche e finanziarie previste dalle leggi regionali nazionali	
	e comunitarie, si propone di creare le condizioni più favorevoli per una ra-	
	zionale ed economica gestione delle sue attività e per promuovere e favori-	
	re lo stabile e proficuo inserimento dei soci nel mondo del lavoro al fine di	
	contribuire al loro miglioramento morale e/o materiale, comprese le loro	
	famiglie, attraverso lo svolgimento di attività lavorative nel settore dei ser-	
	vizi e della produzione, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di	

	persone socialmente svantaggiate. La cooperativa ha lo scopo, altresì, di	
	fornire ai giovani che vivono il disagio della disoccupazione, una serie di	
	servizi finalizzati ad un loro inserimento nel mercato del lavoro, e la pro-	
	mozione e la gestione di iniziative imprenditoriali finalizzate alla stabiliz-	
	zazione di lavoratori L.S.U. e L.P.U.. A tal fine, la cooperativa sociale si pre-	
	figge di :	
	- Procurare ai soci condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato,	
	perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorato-	
	vo, in particolare, di persone svantaggiate;	
	- Incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;	
	- Concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con	
	gli Enti locali;	
	- Rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile,	
	delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti	
	immigrati, in applicazione delle Leggi Regionali, Nazionali ed Europee, at-	
	traverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti per le	
	suddette leggi.	
	La cooperativa sociale intende porsi come Ente di Orientamento e Forma-	
	zione, aderendo all'Associazione di Enti pubblici e privati al fine di operare	
	nel campo dell'orientamento professionale, della formazione al lavoro e del-	
	la formazione continua, della qualificazione e riqualificazione professiona-	
	le, della motivazione all'apprendimento e verso i percorsi di crescita.	
	ART. 6 Oggetto	
	Oggetto della tipologia "A":	
	La cooperativa sociale si propone di gestire servizi sociali orientati in via	

	prioritaria ma non esclusiva all'accoglienza e socializzazione dei minori;	
	ai bisogni delle persone anziane;	
	all'accoglienza e sostegno dei portatori di handicap fisici e mentali; all'ac-	
	coglienza e integrazione degli immigrati;	
	alla promozione di iniziative culturali e di sostegno al turismo.	
	In relazione a ciò, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mu-	
	tualità ed avvalendosi delle agevolazioni economiche e finanziarie previste	
	dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per terzi:	
	1. Attività e servizi di accoglienza e socializzazione per minori negli orari	
	pre/intra/postscolastici ;	
	2. Centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per minori disa-	
	giati, per anziani, portatori di handicap, immigrati e donne in difficoltà;	
	3. Promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e maltrattamento con	
	particolare riguardo ai minori e alle donne;	
	4. Centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori, anziani, porta-	
	tori di handicap, con carattere animativo finalizzato al miglioramento della	
	qualità della vita promuovendo iniziative per il tempo libero, organizzando	
	itinerari artistici, naturalistici ed ambientalistici guidati;	
	5. Strutture di accoglienza per anziani autosufficienti nonché attività e	
	servizi di assistenza domiciliari;	
	6. Servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a perso-	
	ne bisognose;	
	7. Servizio sociale professionale e segretariato sociale, per l'informazione,	
	la consulenza e il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, con particolare	

	riguardo, alle persone svantaggiate e relative famiglie;	
	8. Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza per-	
	sonale e familiare;	
	9. Asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne, dopo	
	scuola;	
	10. Attività didattiche e formative per le persone detenute o internate ne-	
	gli istituti penitenziari con la finalità di migliorare la qualità di vita e faci-	
	litare i percorsi di integrazione sociale;	
	11. Consulenze interprofessionali in ambiti sociali, psicologici, giuridici,	
	medico legali, per singoli individui, enti privati, enti pubblici, tribunali e	
	per comunità terapeutiche, case famiglia, centri di socializzazione;	
	12. Servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;	
	13. Consulenze di supporto per attività legali relativi a minori, adozioni,	
	affidi, stato di abbandono, divorzio, separazioni, allontanamento dalla fami-	
	glia;	
	14. Progettazione relativa alla promozione umana e all'integrazione sociale;	
	15. Servizi di mediazione familiare, civile, penale e culturale;	
	16. Attività culturali finalizzate alla promozione, allestimento e organizza-	
	zione di seminari di studi, convegni, stages, mostre, fiere, e progetti cultu-	
	rali in genere;	
	17. Attività di informazione e prevenzione nell'ambito comunitario relative	
	alle problematiche sociali quali bullismo, abusi, maltrattamen-	
	ti, educazione sessuale, abuso di sostanze,	
	dispersione scolastica, solitudine dell'anziano, integrazione degli immigra-	
	ti nell'ambito sociale, microcriminalità e devianze;	

	18. Favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardino principalmente i minori, i minori migranti accompagnati e non, ed i soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	19. Promuovere la cultura informatica e telematica attraverso la creazione e la diffusione di prodotti informatici e multimediali, favorendo l'uso delle nuove tecnologie;	
	20. Promuovere corsi di formazione relativi alla promozione e prevenzione delle problematiche sociali presenti nello specifico territorio, per il personale educativo in ambito scolastico e convittuale;	
	21. Favorire e agevolare studi ed interventi mirati alla soluzione di nuove problematiche connesse alla dipendenza da tabagismo e da videogiochi;	
	22. Sostenere iniziative "di strada", per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;	
	23. Svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità anche presso le famiglie nonché presso strutture aventi scopi sociali e messe a disposizione da enti pubblici o privati;	
	24. Promuovere corsi di lingue straniere, musica, teatro e pittura;	
	25. Partecipare e sostenere attività di Protezione Civile;	
	26. Promuovere, sostenere e gestire un Centro Adozioni;	
	27. Promuovere l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile, delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in applicazione delle leggi regionali, nazionali ed europee, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi;	

	28. Programmare e gestire progetti di assistenza ed integrazione sociale	
	per le vittime di tratta e traffico;	
	29. Sostenere ed incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'i-	
	deale cooperativo;	
	30. Promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case di riposo, case	
	famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, comunità terapeutiche,	
	centri diurni, centri sociali e di accoglienza per immigrati, e ogni altro tipo	
	di Istituto per persone di qualsiasi età in condizione di disagio.	
	- Oggetto Sociale della Tipologia "B":	
	In riferimento all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 Novembre 1991 n.	
	381, la cooperativa sociale senza finalità speculative e di lucro, intendendo	
	far partecipare i soci ai benefici della mutualità ed avvalendosi delle age-	
	volazioni economiche e finanziarie previste dalle leggi regionali nazionali	
	e comunitarie, si propone di creare le condizioni più favorevoli per una ra-	
	zionale ed economica gestione delle sue attività e per promuovere e favori-	
	re lo stabile e proficuo inserimento dei soci nel mondo del lavoro al fine di	
	contribuire al loro miglioramento morale e/o materiale, comprese le loro	
	famiglie, attraverso lo svolgimento di attività lavorative nel settore dei ser-	
	vizi e della produzione, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di	
	persone socialmente svantaggiate. La cooperativa ha lo scopo, altresì, di	
	fornire ai giovani che vivono il disagio della disoccupazione, una serie di	
	servizi finalizzati ad un loro inserimento nel mercato del lavoro, e la pro-	
	mozione e la gestione di iniziative imprenditoriali finalizzate alla stabiliz-	
	zazione di lavoratori L.S.U. e L.P.U.. A tal fine, la cooperativa sociale si pre-	
	figge di :	

	- Procurare ai soci condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato,	
	perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavoro-	
	vo, in particolare, di persone svantaggiate;	
	- Incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;	
	- Concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con	
	gli Enti locali;	
	- Rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile,	
	delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti	
	immigrati, in applicazione delle Leggi Regionali, Nazionali ed Europee, at-	
	traverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti per le	
	suddette leggi.	
	La cooperativa sociale intende porsi come Ente di Orientamento e Forma-	
	zione, aderendo all'Associazione di Enti pubblici e privati al fine di operare	
	nel campo dell'orientamento professionale, della formazione al lavoro e del-	
	la formazione continua, della qualificazione e riqualificazione professiona-	
	le, della motivazione all'apprendimento e verso i percorsi di crescita.	
	Per tali fini la cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle se-	
	guenti attività:	
	- la gestione di proprietà, attività e servizi pubblici, in particolare di par-	
	cheggi, anche attraverso imprese partecipate;	
	- la gestione di servizi di trasporto di persone o cose su strada;	
	- la gestione di servizi di trasporto ed accompagnamento di alunni con	
	scuolabus o autobus;	
	- svolgere attività editoriali, tipografiche, litografiche e di copisteria;	
	- organizzare e gestire attività di lavori edili e stradali, in particolare potrà	

	svolgere: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di edifici ci-	
	vili e industriali, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranvia-	
	rie, metropolitane e piste aeroportuali, e relative opere complementari, o-	
	pere d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di ir-	
	rigazione e di evacuazione, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idrau-	
	lica e di bonifica, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti per la	
	produzione di energia elettrica, impianti per la trasformazione alta/media	
	tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e	
	continua, impianti per centrali di produzione energia elettrica, linee tele-	
	foniche ed impianti di telefonia;	
	la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impian-	
	ti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, impianti elettromeccanici trasporta-	
	tori, impianti pneumatici e antintrusione;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di	
	finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;	
	- la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di finiture di opere	
	generali di natura edile, di natura tecnica;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di	
	impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, segnaleti-	
	ca stradale non luminosa, barriere e protezioni stradali, strutture prefab-	
	bricate in cemento armato;	
	- il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai	
	sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;	
	- l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione di	
	opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;	

	- la raccolta e la differenziazione dei rifiuti;	
	- la costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di	
	smaltimento e recupero dei rifiuti;	
	- la pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;	
	- la gestione di canili con servizi di accoglienza dei cani abbandonati e del	
	loro relativo sostentamento nonché l'offerta dei seguenti servizi:	
	- reperibilità nelle 24 ore per il recupero ed il soccorso di animali feriti o in	
	precarie condizioni di benessere e pericolosi per la pubblica incolumità;	
	- la rimozione di eventuali carcasse di animali e successivo incenerimen-	
	to;	
	- il censimento e la prevenzione del randagismo;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di o-	
	pere strutturali speciali;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione, la ristrutturazione e la	
	gestione di impianti di potabilizzazione e depurazione;	
	- organizzare e gestire attività di progettazione, consulenza, realizzazione	
	e manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- organizzare e gestire attività di pulizia e manutenzione delle strade, di	
	promozione e tutela ambientale, di protezione civile; sfalcio erba e manu-	
	tenzione terreni erbosi pubblici e privati;	
	- esercitare attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione;	
	- organizzare e gestire servizi di pronto intervento per la persona, la fami-	
	glia, la casa, il condominio, le aziende pubbliche e private;	
	- organizzare e gestire in proprio o per conto terzi strutture alberghiere,	
	villaggi turistici, case di spiritualità, foresterie e strutture ricettive in ge-	

	nere; bar e ristoranti - organizzare e gestire palestre sportive, centri fit-	
	ness ed impianti sportivi in genere;	
	- promuovere, organizzare e gestire manifestazioni espositive, fieristiche	
	e congressuali, rivolte al sostegno delle attività produttive, culturali e del-	
	l'economia sociale;	
	- promuovere, organizzare e gestire agenzie per le informazioni ai giovani	
	disoccupati, inerenti alle opportunità di lavoro nel settore pubblico e priva-	
	to, le opportunità di formazione e lavoro, il sistema delle professioni auto-	
	nome e le loro norme, i canali di accesso e reperimento di risorse per l'av-	
	vio di lavoro autonomo singolo e associato, i servizi e la legislazione sul la-	
	voro, il quadro delle occasioni formative;	
	- svolgere attività di formazione e di orientamento scolastico e professiona-	
	le;	
	- organizzare e gestire in forme collaborative o convenzionate con enti	
	pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento, stage aziendali;	
	- svolgere attività di tutela del lavoro, ponendo attenzione alle condizioni di	
	marginalità e di sfruttamento e anche ad alcune novità esistenti nel rap-	
	porto giovani-mercato del lavoro sistema produttivo che l'attuale fase eco-	
	nomica e sociale ci offre;	
	- promuovere, definire e gestire iniziative tese a fare conoscere e a modifi-	
	care le condizioni di lavoro: mantenimento della occupazione, salario con-	
	trattuale, coperture previdenziali, salute ambientale, rispetto degli orari,	
	riconoscimento della professionalità.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, in particolare le attività di commercio dei beni e dei	

	servizi derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché, compiere tutti gli at-	
	ti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 Requisiti dei Soci	
	Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collabo-	
	rare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutua-	
	listico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della co-	
	operativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica	
	della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza	
	imprenditoriale) di almeno sei mesi, nonché un'esperienza in qualità di	
	socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno un anno.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	

	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	

	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazio-	
	ne professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di	
	quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 10, an-	
	che in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle as-	
	semblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto ammi-	
	nistratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del	
	codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	

	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità previste dal presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto	
	Soci volontari	
	Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa potranno partecipare alla cooperativa anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applica per intero l'art. 11 della legge 381/1991.	
	ART. 8 Procedura di Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	

	delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fis-	
	sati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al-	
	l'articolo 22 del presente statuto Nella domanda di ammissione presentata	
	da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati e-	
	lencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede le-	
	gale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la	
	rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitu-	
	tivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dall'organo di controllo, nonché l'estratto autentico della delibe-	
	razione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle con-	
	dizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità	
	ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-	
	tata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	

	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalita' e nei ter-	
	mini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella re-	
	lativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il supera-	
	mento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni	
	in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-	
	semblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che	
	l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'int-	
	ressato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'as-	
	semblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibe-	
	razione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presen-	

	te statuto - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) a mettere a disposizione le loro capacita' professionali e il loro lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della coope-	
	rativa.	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci.	
	- Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-	
	re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	- Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il so-	
	cio è diverso da persona fisica.	
	- Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura-sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	- Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità senza la	

	previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con i-	
	nadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della	
	quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che co-	
	munque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale no-	
	tevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o	
	assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per	
	reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 22.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	- Liquidazione I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso	
	del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la	

	cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite impu-	
	tabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del	
	codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il	
	rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un	
	ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisi-	
	bili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.	
	- Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno dirit-	
	to di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto Gli e-	
	redi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi	

	che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del de-	
	cesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono ri-	
	chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammis-	
	sione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei	
	requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione della quota	
	- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere	
	il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fon-	
	do di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 9 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'artico-	
	lo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	

	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, so-	
	no stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il re-	
	lativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dal-	
	l'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrisponsio-	
	ne degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	ART. 10 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	

	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la	
	qualità e quantità dei prodotti conferiti dai soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione	
	di nuove azioni di capitale.	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 11 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effet-	
	tuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non in-	
	feriore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione c. dalla riserva legale	
	formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	La riserva legale di cui alla precedente lettera C) e' indivisibile e, conse-	
	guentemente, non puo' essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vi-	

	ta della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento. Conservano in ogni	
	caso il carattere di indivisibilita' le riserve accantonate a tale fine dalla	
	cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947	
	n.1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12	
	della legge 16 dicembre 1977, n. 904".	
	ART.12 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè es-	
	sere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al so-	
	cio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dal presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motiva-	
	re la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio inte-	
	ressato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui in appresso.	
	ART. 13 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità	

	alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di re-	
	lazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, suc-	
	cessivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cen-	
	to);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato	
	in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconosci-	
	mento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi previ-	
	sti dal presente statuto.	
	Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riser-	
	ve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere supe-	
	riori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costi-	

	tuzione ed incremento delle riserve divisibili.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 14 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo de-	
	gli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione	
	degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrati-	
	vo;	
	3) la nomina dell'organo di controllo;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civi-	
	le.	
	ART. 15 (Assemblee)	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comuni-	
	cato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro	
	soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	ART. 16 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previ-	
	sti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 14, per i quali è necessario	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 17 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	
	no, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	

ART. 18 (Voto)	
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
quote sottoscritte.	
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un mas-	
simo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta op-	
pure al numero dei loro membri.	
Per i soci speciali si applica il relativo articolo del presente statuto.	
ART. 19 (Presidenza dell'Assemblea)	
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione	
ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
notaio.	
ART. 20 (Amministrazione)	
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione compo-	
sto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scel-	
ta tra i soci cooperatori.	
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	

	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il con-	
	siglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un	
	terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di con-	
	trollo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è neces-	
	saria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deli-	
	berazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presiden-	
	te e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del-	

	la cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari pote-	
	ri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	
	l'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre	
	deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferi-	
	mento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzio-	
	ne o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al-	
	l'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono in-	
	traprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tempora-	
	nea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.	

	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in ca-	
	rica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei man-	
	canti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso al-	
	la decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammi-	
	nistratozione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministrato-	
	ri sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fi-	
	no alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di	
	amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli	
	stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	ART. 21 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo eletto dal-	
	l'assemblea.	
	L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-	
	la carica. Esso è rieleggibile.	

	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decado-	
	no dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2399 c.c.	
	L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con deci-	
	sione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto	
	del Tribunale, sentito l'interessato.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statu-	
	to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile a-	
	dottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti	
	di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare infor-	
	mazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	vità sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'or-	
	gano di controllo sotto la propria responsabilità ed a proprie spese può avva-	
	lersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi	
	in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,	
	c.c.	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli ar-	
	ticoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	

	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	ART. 22	
	Per tutte le controversie di qualsiasi specie che dovessero sorgere fra la	
	Società, i soci, l'amministratore o gli amministratori, i sindaci, i revisori,	
	i liquidatori e fra alcuni di essi, che abbiano per oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, nonché tutte le altre controversie che dovesse-	
	ro nascere relativamente all'applicazione ed interpretazione del presente	
	statuto, sarà competente il Tribunale di Crotone.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 23 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 24 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed even-	
	tualmente rivalutato;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quo-	
	ta parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	

36 di 37

37 di 37